



COMUNE DI PAULI ARBAREI

(Provincia del Sud Sardegna)

Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. . 070939039.44 - Fax 070939955

mail protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it

ORIGINALE

**REGISTRO GENERALE
N. 15 - DEL 30-05-2018**

ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 30-05-2018

OGGETTO

ADEMPIMENTI RELATIVI AL PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E PER L'IGIENE PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge 21 novembre 2000 n.353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi " che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;

VISTO, in particolare, l'art. 3 che prevede la redazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l'innescio di incendi;

VISTE le Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019 aggiornamento al 2018 approvate con deliberazione G.R. n.22/4 del 04.05.2018;

RITENUTO necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano, nonchè al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;

CONSTATATO che le cause del devastante fenomeno sono in gran parte imputabili alla condizione di abbandono e incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, che hanno determinato il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo sono causa

preponderante di propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità che vengano effettuate da parte di proprietari, affittuari o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, situati tanto nel centro urbano che nell'agro, una costante integrale e continua pulizia, unitamente ad una attività di mantenimento delle suddette aree;

RITENUTO, altresì, che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacee dovute al clima particolarmente favorevole e piovoso di questo periodo favoriscono anche il proliferare di insetti e dei parassiti nocivi per la salute umana, occorrendo pertanto adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e della incolumità dei cittadini, stabilendo al **15 Giugno p.v. il termine ultimo per il taglio e la rimozione** delle erbacee all'interno del centro abitato;

Rilevato, inoltre, che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il pericolo di "elevato pericolo di incendio boschivo", pertanto:

- La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo dal 1° al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "allegato C";

- Le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali di cui sopra, devono essere presentate almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alla stazione forestale competente per territorio (Stazione Forestale di Barumini) oppure agli ispettorati Forestali competenti;

- Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima dello spettacolo all'ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando lo schema di modello "Allegato B", purchè siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione;

VISTA la L. 225/92, così come modificata dalla L. 100/2012 che individua il sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTO il D.L. n. 50/2003 , convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis , prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25.00 a € 500.00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e del Presidente della Provincia;

VISTO la Legge 23.12.1978, n.833 ;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 , n. 267 TUEL in particalare l'art. 50

ORDINA

Che entro il 1 giugno

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
 - b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
 - c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
 - d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
 - e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- All'interno del centro abitato i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, ovvero incolte, con presenza di erbacee, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericoli o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il **taglio e l'asporto dei residui di falciatura delle aree entro il 1 giugno 2018** ;

Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento, si provvederà con l'emanazione di un'ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà la segnalazione all'autorità giudiziaria e si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice penale.

- Allo scopo di contribuire al mantenimento del decoro urbano e di non arrecare danni a cose e persone, i proprietari e/o conduttori di terreni o cortili nei quali vi siano alberi, arbusti o siepi che sporgano nella pubblica via, devono potarli a filo dei muri delle loro proprietà private;
- E' fatto obbligo altresì ai proprietari e/o conduttori di immobili di provvedere alla rimozione di eventuali erbacee spontanee, presenti sulle facciate dei fabbricati, ovvero sui muri di recinzione e nei terreni confinanti con la pubblica via;

AVVERTE

che trascorso inutilmente il termine suddetto, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, l'inadempienza sarà perseguita a termini di legge;

che le violazioni alle Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000 , n. 353 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,00 (milletrentadue/00) e non superiore ad € 10.329,00(Diecimilatrecentoventinove/00);

che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno punite a norma dell'art. 7 bis del DLgs n. 267/2000 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25.00 (venticinque/00) ad € 500.00 (cinquecento/00).

SI AVVERTE, inoltre, che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso :

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al TAR nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica , nei termini e nei modi dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

SI DEMANDA alla polizia locale ed alle Forze dell'ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa .

SI INCARICA l'Ufficio Tecnico Comunale dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale;

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è nominato il Responsabile dell'ufficio di Polizia Locale.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune: <http://www.comune.pauliarbarei.vs.it/> e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a: Questura di Cagliari - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari _ Ufficio Polizia Locale Pauli Arbarei - Ufficio tecnico Pauli Arbarei - Comando Stazione Carabinieri Lunamatrona - Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale Barumini - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari

IL SINDACO
Emanuela Cadeddu

Il Sindaco

SI ATTESTA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE I PAGAMENTI DERIVANTI DAL PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Pauli Arbarei , lì

IL SINDACO
CAEDDU EMANUELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

DELLA SUDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL AL
Pauli Arbarei, lì

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE